

VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Unione dei Comuni "Valle del Savio", con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato per le attività di **"Verifica delle Certificazioni Verdi Covid-19 – Green pass" attraverso l'applicazione nazionale del Ministero della Salute denominata "VerificaC19"** al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle stesse l'esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa.

Titolare del trattamento dati è l'Unione dei Comuni "Valle del Savio", nella persona del Presidente *pro-tempore*, con sede legale a Cesena (FC), 47521, P.zza del Popolo n. 10 e, sede territoriale, in San Piero in Bagno (FC), 47021, Via Verdi n. 4. (Telefono: 0547.356111 - PEC: protocollo@pec.unionevallesavio.it), sulla base della convenzione per il conferimento all'Unione dei Sistemi Informatici e delle Tecnologie dell'Informazione (L.R. 11/2004; c. 28 art. 14 dl 78/2010) da parte dei Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto del 31 marzo 2014. Il Titolare del trattamento dati ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.-D.P.O.) ex art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati nell'adempimento di obblighi legali al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679). Il fondamento giuridico discende dalla prevenzione dei contagi e dall'implementazione dei protocolli di sicurezza Covid-19 ai sensi della seguente normativa:

- Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87;
- D.P.C.M. 17 giugno 2021 "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";
- Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 del 10 agosto 2021 detta "Disposizioni in materia di verifica delle Certificazioni Verdi Covid-19";
- Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario assistenziale»;
- Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening";
- DPCM 12 ottobre 2021 recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria";
- Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 7 gennaio 2022 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Valle d'Aosta (doc. 22A00098);
- Ordinanza del Ministero della Salute del 7 gennaio 2022 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ((doc. 22A00098);
- Circolare del Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'8 gennaio 2022 recante "Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, art. 4 del decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 – prime indicazioni operative;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 9 gennaio 2022 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (doc. 22A00100);
- Avviso di rettifica dell'11 gennaio 2022 – Comunicato relativo al D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;
- DPCM 21 gennaio 2022 "Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non e' richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19".

Finalità del trattamento dei dati

La finalità del trattamento è il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e la verifica delle Certificazioni Verdi Covid-19.

Oltre a quanto già previsto dal decreto legge n. 221/2021, il combinato disposto delle misure contenute nel D.L. n. 229/2021 e del successivo D.L. n. 1/2022 comporta nuove disposizioni in merito all'utilizzo del **GREEN PASS BASE** (ossia la certificazione verde Covid-19 che si ottiene anche in seguito a test antigenico e/o molecolare) e del **GREEN PASS RAFFORZATO o SUPER GREEN PASS** (ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione). Le nuove misure non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea e comprovata certificazione medica.

I titolari e i gestori dei servizi e delle attività sotto riportate sono tenuti alla **verifica del possesso del green pass (base o rafforzato) attraverso l'app "Verifica C19"**.

GREEN PASS RAFFORZATO O SUPER GREEN PASS

Il Green Pass rafforzato o Super Green Pass sarà necessario **da lunedì 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022)**, per accedere ai seguenti **servizi e attività**:

- alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- sagre e fiere;
- convegni e congressi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico - commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.
- mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

GREEN PASS BASE

Il Green Pass Base sarà necessario **da giovedì 20 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 Marzo 2022)** per accedere a:

- servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.)
- colloqui e visite in presenza con detenuti ed internati all'interno di istituti penitenziari per adulti e minori.

Il Green Pass Base sarà necessario **da martedì 01 febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico dpcm) e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022)** per accedere a:

- **pubblici uffici**, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con il DPCM 21.01.2022).

Il DPCM 21 gennaio 2022 definisce le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso, NON E' RICHIESTO il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19. Il DPCM acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022.

**GREEN PASS NON RICHIESTO PER ESIGENZE ESSENZIALI E PRIMARIE
DPCM 21 GENNAIO 2022**

Il Green Pass, a far data dal 1° febbraio 2022, NON E' RICHIESTO per le seguenti esigenze:

- a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali e' consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all'allegato del citato decreto;
- b) esigenze di salute, per le quali e' sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
- c) esigenze di sicurezza, per le quali e' consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
- d) esigenze di giustizia, per le quali e' consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui e' necessaria la presenza della persona convocata.

Modalità di trattamento dei dati personali

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, nei casi previsti, avviene in Italia attraverso l'applicazione nazionale "VerificaC19" del Ministero della Salute. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle certificazioni e di conoscere le generalità dell'interessato (cognome, nome, data di nascita), senza rendere visibili le informazioni che hanno determinato l'emissione delle certificazioni e senza memorizzare i dati oggetto di verifica sul dispositivo. La verifica, svolta tramite operatore (dispositivo mobile) oppure in modalità self-service dall'utente (dispositivo self-desk o self-totem), viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) Lettura del QR Code (digitale o cartaceo). La lettura del QR Code non rivela l'evento sanitario che ha generato la Certificazione (tampone, vaccino o guarigione). In caso di formato cartaceo, piegando il foglio, l'interessato potrà tutelare le proprie informazioni personali.
- b) L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
- c) L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
- d) L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, né prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo. I dati personali del titolare della certificazione non vengono registrati dalla APP a tutela della privacy.

A richiesta degli operatori, il titolare della certificazione deve esibire il documento di riconoscimento necessario per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento stesso rispetto a quelli visualizzati attraverso l'applicazione "VerificaC19, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 13 del D.P.C.M. 17.06.2021, e, nei casi previsti, potranno essere trattate le informazioni sullo stato di soggetto esente dalle certificazioni verdi COVID-19 sulla base di idonea e comprovata certificazione medica.

Gli operatori sono i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni (c.d. verificatori), autorizzati e istruiti dal Titolare del trattamento alle operazioni di verifica e/o di controllo nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'interessato potrà consultare le informazioni utili sul sito governativo, in particolare alla voce "FAQ-Domande e risposte" – "Privacy e sicurezza".

Il Titolare del trattamento dati è assoggettato alla regolare tenuta del registro delle attività di trattamento dei dati personali di riferimento, costantemente aggiornato (art. 30 GDPR); tale registro è tenuto in formato elettronico e viene messo, su richiesta, a disposizione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Trasferimento dei dati a paesi terzi o a un'organizzazione internazionale

I dati personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea.

Misure di sicurezza

L'adozione di misure tecniche ed organizzative sono atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato a cura dei soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni ovvero delle persone autorizzate al trattamento dati, formalmente delegati.

Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati

I dati personali trattati dal Titolare per la verifica del Green pass non saranno comunicati a soggetti terzi, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente.

Tempo di conservazione dei dati

La verifica non prevede la memorizzazione sul dispositivo di alcuna informazione riguardante il cittadino, né conservazione delle stesse. L'unico soggetto deputato alla conservazione resta il Ministero della Salute in qualità di Titolare del trattamento dati per l'applicazione nazionale "VerificaC19".

Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare, nei casi previsti, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, potrà esercitare il diritto di accesso (art. 15), il diritto di rettifica (art. 16), il diritto alla cancellazione/oblio (art. 17), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18), il diritto di opposizione (art. 21). L'esercizio di tali diritti è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in materia.

Si informa che, nei casi in cui:

- il trattamento sia basato sull'articolo 6, par. 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2016/679 ovvero l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- il trattamento sia basato sull'articolo 9, par. 2, lettera a) del Regolamento (UE) 2016/679 ovvero l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di categorie particolari di dati per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di trattare categorie particolari di dati personali;

l'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 13, c. 2., lett. c), Regolamento (UE) n. 679/2016).

Si informa, altresì, che il diritto alla portabilità dei dati "non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento" (art. 20, paragrafo 3, Regolamento (UE) 2016/679). Tale diritto "non dovrebbe applicarsi qualora il trattamento si basi su un fondamento giuridico diverso dal consenso o contratto. Per sua stessa natura, tale diritto non dovrebbe essere esercitato nei confronti dei titolari del trattamento che trattano dati personali nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Non dovrebbe pertanto applicarsi quando il trattamento dei dati personali è necessario per l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento" (Considerando 68 del Regolamento (UE) 2016/679).

I diritti possono essere esercitati, contattando il Titolare del trattamento o il D.P.O. L'istanza per l'esercizio dei diritti può essere inoltrata ad uno dei seguenti recapiti:

Titolare del trattamento	Responsabile della Protezione dei Dati – Data protection Officer (RPD-DPO)
Unione dei Comuni "Valle del Savio" P.zza del Popolo n. 10 47521 Cesena (FC) - PEC: protocollo@pec.unionevallesavio.it - E-mail: protocollo@unionevallesavio.it - E-mail: privacy@unionevallesavio.it	ENTHEOS S.R.L. Via Benedetto Croce, 1900142 Roma E-mail: amministrazione@entheosoft.com E-mail: elio.difusco@entheosoft.com PEC: amministrazione@pec.entheosoft.com

Concordemente a quanto previsto dall'art. 12, del GDPR, il Titolare, in base alle risultanze del Settore, fornirà all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

Le informazioni fornite ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e 34 GDPR sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta oppure rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al Titolare del

trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. L'autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali, con sede a Roma, IT-00187, Piazza Venezia n. 11, Sito web: www.garanteprivacy.it

Aggiornamento

La presente informativa potrà essere integrata con ulteriori indicazioni per motivi organizzativi, eventuali modifiche normative o regolamentari ovvero legate a provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali o delle autorità deputate in materia.

Cesena, 14 ottobre 2021

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2022